Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 262 TFT 26 del 01 giugno 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Riunione del giorno 01 giugno 2021

Partecipa il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta

Procedimento n. 28/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
sig. Fidelio Pietro (Presidente della A.S.D. Virtus Ispica 2020);
società A.S.D. Virtus Ispica 2020.
Stagione sportiva 2019/2020.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11949/488 del 17/05/2021:

- Il sig. Fidelio Pietro (Presidente della A.S.D. Virtus Ispica 2020) per la violazione dell'art. 4 comma 1 e 31 comma 6 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 punto 14 lett. C della L.N.D. s.s. 2019/2020, per aver omesso di provvedere al pagamento della somma di € 4.589,26 all'allenatore Trombatore Orazio, come previsto dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con lodo n. 25/01 pubblicato con C.U. n. 50/2020, nel termine di 30 gg dalla comunicazione della decisione, e per non aver tempestivamente depositato l'accordo economico sottoscritto tra la società e il predetto allenatore per la S.S. 2019/2020;
- la società A.S.D. Virtus Ispica 2020 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Fidelio Pietro.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
inibizione per mesi sei a carico del sig. Fidelio Pietro (Presidente della A.S.D. Virtus Ispica 2020);
ammenda di € 500,00 e punti uno di penalizzazione a carico della società A.S.D. Virtus Ispica 2020.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva che il deferimento non è fondato.
Infatti dai documenti prodotti si rileva che sebbene la raccomandata A/R n. 61786028718-9, con cui veniva notificato il lodo arbitrale all'A.S.D. Città di Rosolini 1953, risulti ricevuta in data 11/01/2021, non può non rilevarsi che l'indirizzo ivi indicato non risultava, a quella data, attivo poiché in data 7.8.2020 l'A.S.D. Città di Rosolini 1953 cessava ogni attività per essersi fusa con la Società U.S.D. Virtus Ispica assumendo quindi la nuova denominazione sociale A.S.D. Virtus Ispica 2020 con sede in Ispica nella Via Leonardo Da Vinci snc.

Conseguentemente quest'ultima deve essere prosciolta dalla contestata violazione dell'art. 94 ter delle NOIF non potendo ritenersi violato il termine ivi previsto stante l'invalidità della comunicazione.
Va altresì prosciolto dall'ulteriore addebito il sig. Fidelio Pietro poiché lo stesso, per come risulta dalla documentazione acquisita attraverso il sistema informatico AS400, nella stagione sportiva 2019/2020 non era il Presidente dell'A.S.D. Città di Rosolini 1953 ma bensì il Presidente dell'USD Virtus Ispica (matr. 56410) poi fusasi, nell'agosto 2020, con l'A.S.D. Città di Rosolini 1953 assumendo quindi la nuova denominazione A.S.D. Virtus Ispica 2020 (matr. 952429).
Pertanto alla data di commissione del fatto il Presidente dell'A.S.D. Città di Rosolini 1953 era il sig. Errante Pietro che aveva assunto la carica con decorrenza il 1° luglio 2019 mantenendola fino alla fusione con l'USD Virtus Ispica.
Conseguentemente gli atti vanno ritornati alla Procura Federale perché si proceda nei confronti del sig. Errante Pietro limitatamente alla violazione del mancato deposito nei termini regolamentari dell'accordo economico sottoscritto con l'allenatore Orazio Trombatore.
In ragione delle superiori considerazioni va altresì prosciolta la società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie i deferiti da quanto loro addebitato.
Dispone la remissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di sua competenza in ordine alla responsabilità a carico del sig. Errante Pietro come meglio specificato in parte motiva.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 01 giugno 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA